

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 16 luglio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei  
deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare  
ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 2002, N. 97

*All'articolo 2:*

*al comma 3, dopo le parole: «i presupposti» sono inserite le seguenti: «, anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea»;*

*al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri».*

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».*

*Al titolo del decreto-legge, le parole: «temporanea e protezione» sono sostituite dalle seguenti: «e protezione temporanea».*